



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 2

- Febbraio 2022 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Marzo 2022 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di gennaio 2022 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: media annuale cambi 2021 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di gennaio 2022 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Nuova Normativa Cookies Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Dispositivi Medici – Aggiornamento classificazione nazionale dei dispositivi medici CNd Pag. 8
- Emergenza Covid-19 – Proroga dei titoli edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 Pag. 8
- Reach/CLP – Regolamento 2020/1182, termine 1° marzo 2022 Pag. 9
- Emergenza Covid-19 – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2 febbraio u.s., norme su frequenza scolastica e su green pass Pag. 10
- Emergenza Covid-19 – Dall'11 febbraio p.v. rimane l'obbligo delle mascherine al chiuso e in caso di assembramenti, Ordinanza Ministero della Salute Pag. 11
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Esenzione vaccinale covid, Ordinanza Ministero Salute per la digitalizzazione dei certificati Pag. 12
- Salute e Sicurezza sul Lavoro – Agenti biologici e dispositivi di protezione individuale, recepimento Direttive europee Pag. 13
- Salute e Sicurezza sul Lavoro – Testo Unico D.Lgs. 81/2008, aggiornamento febbraio 2022 Pag. 14
- Emergenza Covid-19 – Obbligo vaccino lavoro over 50, aggiornata app verifica19 e il servizio Inps greenpass50+ Pag. 16
- ADR/Trasporto Merci Pericolose – Certificati di formazione dei conducenti ADR e consulenti ADR, proroga Pag. 17
- Albo Nazionale Gestori Rifiuti – Aggiornamento normativa Pag. 18
- Emergenza Covid-19 – Pubblicata la L. 18 febbraio n. 11 di conv. D.L. 221/21, confermato lo stato di emergenza fino al 31 marzo p.v. Pag. 19
- Ministero della Salute sulla classificazione delle Regioni, Ordinanza in vigore dal 21 febbraio Pag. 19
- Emergenza Covid-19 – Infografica aggiornata misure di quarantena e isolamento Pag. 20
- Sicurezza e Salute sul Lavoro – Circolare INL, chiarimenti in tema di formazione sicurezza per datori lavoro e preposti Pag. 20

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

- SCADENZARIO MARZO 2022 -

01.03.2022 ⇒ ASSEGNO UNICO:

entra in vigore l'assegno unico per i figli a carico che sostituisce l'assegno nucleo familiare, le detrazioni fiscali per figli a carico e altre prestazioni una tantum di sostegno familiare.

01.03.2022 ⇒ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER I COV:

il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I al medesimo decreto, trasmettano per il tramite delle Camere di commercio al Ministero dell'Ambiente **entro il 1° marzo** di ogni anno, i dati e le informazioni previsti dalla normativa, riferiti all'anno precedente.

01.03.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI

- VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2022;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

16.03.2022 ⇒ CERTIFICAZIONE UNICA 2022:

termine ultimo per l'invio della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna della stessa ai dipendenti e assimilati.

I soggetti interessati alla comunicazione di tale modello sono coloro che nel 2021 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte o coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Modalità:

La sola modalità di presentazione avviene per via telematica, direttamente o da parte di un intermediario abilitato.

16.03.2022 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di febbraio 2022, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DPR 7.12.01, n. 435.

Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.03.2022 ⇒ TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE:

scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti a questo adempimento, da parte di esercenti imprese, soggetti ad Iva.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella SEZIONE ERARIO CON IL codice versamento: **7085**

16.03.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di febbraio (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di febbraio (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3847 addizionale comunale. Acconto
- 3848 addizionale comunale. Saldo

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.03.2022 ⇒ IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE:

scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta **2021**.

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

16.03.2022 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di febbraio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.03.2022 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.03.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

21.03.2022 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.03.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **febbraio 2022**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.03.2022 ⇒ ENASARCO F.I.R.R.:

scade il termine per il versamento all'Enasarco da parte delle ditte mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto. Misura e contributi sono rimasti invariati.

31.03.2022 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di febbraio 2022.

31.03.2022 ⇒ LAVORI USURANTI - COMUNICAZIONE:

comunicazione annuale telematica sul sito internet clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US relativa al periodo o ai periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2021 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

A tal proposito seguirà apposita circolare dell'Ufficio Relazioni Industriali.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **gennaio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

GENNAIO	2021	/	GENNAIO	2022	+4,7%	75%	+3,53%
----------------	-------------	---	----------------	-------------	--------------	------------	---------------

- Variazione biennale:

GENNAIO	2020	/	GENNAIO	2022	+4,9%	75%	+3,68%
----------------	-------------	---	----------------	-------------	--------------	------------	---------------

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2022	+ 4,7												2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: MEDIA ANNUALE CAMBI 2021 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa all'anno **2021**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5749
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4826
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4370
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	129,8767
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1633
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85960
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1827
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1465
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0811

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI GENNAIO 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **gennaio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5770
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4282
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4411
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,0090
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,0070
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,83503
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1314
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,3579
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0401

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- NUOVA NORMATIVA COOKIES -

Si informano gli associati che, in data 22 gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo del GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali), riguardante il trattamento dei dati ai sensi del GDPR, con particolare attenzione ai “cookies” per i siti internet.

La nuova normativa obbliga i possessori di un sito internet ad informare i visitatori sui dati che il sito stesso registra durante la loro navigazione, mettendoli in condizione di accettare implicitamente la condivisione di tutti i dati, oppure in parte ma sempre permettendone la scelta.

Le principali novità della normativa GDPR inerente ai cookies sono:

- il banner informativo dei cookies deve contenere in forma sintetica una prima informazione di quali gruppi di cookies il sito utilizza;
- il banner che viene mostrato all’accesso del sito internet non può essere bypassato, continuando a navigare nel sito senza aver effettuato una scelta precisa;
- il banner deve consentire di accettare tutti i gruppi di cookies, una parte, o solo i cookies tecnici necessari;
- il banner deve permettere di accedere ad una sezione riservata alla selezione dei cookies da accettare;
- il banner deve contenere il link alla Cookie Policy completa;
- il proprietario del sito internet deve indicare la finalità dei cookies divisi per gruppi:tecnici/necessari, performance, preferenza, statistica e marketing;
- prima che venga effettuata una scelta da parte dell’utente , nessun cookie deve essere attuato, se non i cookies tecnici/necessari;
- nella Cookie Policy deve essere presente e consultabile una lista costantemente aggiornata di tutti i cookies installati nel sito internet;
- la Cookie Policy deve contenere l’elenco costantemente aggiornato di tutti i soggetti destinatari dei dati personali raccolti, i tempi di conservazione dei dati e le indicazioni su possibilità e modalità per gli utenti di esercitare i propri diritti.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali.

- DISPOSITIVI MEDICI -
AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE NAZIONALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI CND

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.M. 10 novembre 2021 recante "Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), di cui al decreto 20 febbraio 2007".

Le modifiche maggiori riguardano i software indipendenti (MD SW) con suffisso 92 per i quali sono stati aggiunti 173 nuovi livelli, i dispositivi per la procreazione medicalmente assistita, le maschere facciali ad uso medico e i dispositivi per la ventilazione assistita.

Le modifiche sono raccolte nei tre allegati del decreto:

- codici eliminati alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007;
- codici aggiunti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007;
- codici la cui descrizione e' modificata rispetto a quella prevista nella Classificazione nazionale dei dispositivi medici approvata con Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007.

Il Decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione e dal 23 febbraio 2022 è disponibile l'Aggiornamento CND nella Banca Dati nazionale dispositivi medici.

Il testo del D.M. del 10 novembre 2021 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- EMERGENZA COVID-19 -
PROROGA DEI TITOLI EDILIZI IN SCADENZA
TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 31 MARZO 2022

Si evidenzia che a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, disposta dall'art. 1, c. 1, del D.L. 221/2021, l'efficacia dei titoli edilizi, ex art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 e s.m.i., con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, risulta così prorogata al 29 giugno 2022.

Infatti l'art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 su richiamato (convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, successivamente modificato ed integrato dall'art. 3-bis del D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2020) stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La medesima disposizione "si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che la proroga di cui sopra è automatica, in quanto non necessita di particolari adempimenti (ad es. domanda o comunicazione) da parte dell'interessato, né di riscontro da parte del Comune o di altra Autorità e non va confusa con le seguenti proroghe, entrambe subordinate a specifica richiesta dell'interessato:

- proroga triennale straordinaria da COVID-19 (art. 10, c. 4, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020), per i permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 dicembre 2020 e le SCIA presentate entro il 30 dicembre 2020;
- proroga ordinaria (art. 15, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 380/2001, per i permessi di costruire e le SCIA a prescindere dal relativo rilascio o presentazione.

- REACH/CLP -
REGOLAMENTO 2020/1182, TERMINE 1° MARZO 2022

Fonte Normachem

Si ricorda che a decorrere dal **1° marzo 2022** si applicherà il Regolamento Delegato (UE) 2020/1182, ovvero il XV ATP del Reg. CLP.

Questo Regolamento integrerà e modificherà alcune voci della tabella delle classificazioni armonizzate presente nell'Allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP.

Queste le principali novità predisposte dal XV ATP:

- l'inserimento di una nuova classificazione per l'acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni $\leq 70\%$;
- la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
- l'inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
- l'inserimento di una nuova classificazione dell'acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;
- l'inserimento di una nuova classificazione del MBIT (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
- l'appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
- l'appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l'aggiunta delle classificazioni come STOT SE 3, H336, STOT SE 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), STOT RE 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.

Visto l'avvicinarsi del 1° marzo, si consiglia di valutare con attenzione se l'ATP può avere risvolti nelle classificazioni delle sostanze utilizzate ogni giorno nelle tue attività lavorative.

- EMERGENZA COVID-19 -
COMUNICATO STAMPA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 59 DEL 2 FEBBRAIO U.S.,
NORME SU FREQUENZA SCOLASTICA E SU GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022 ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola

Nelle scuole per l'infanzia

- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
- dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

- fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

- con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
- con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

**- EMERGENZA COVID-19 -
DALL'11 FEBBRAIO P.V.
RIMANE L'OBBLIGO DELLE MASCHERINE AL CHIUSO E IN CASO
DI ASSEMBRAMENTI, ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE**

Pubblicata l'Ordinanza del Ministero Salute 8 febbraio 2022 che prevede dall'11 febbraio p.v. il venir meno dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, fermo restando che occorre averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso.

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Si ricorda che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Il testo dell'Ordinanza è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI -
AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

Si evidenziano le seguenti delibere dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Delibera n. 1 del 31 gennaio 2022 contenente "Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017", relativa alla proroga al 29 giugno p.v. dell'iscrizione all'Albo delle Carrozzerie mobili.

Delibera n. 2 del 31 gennaio 2022 recante il "Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), del DM 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano".

I testi delle Delibere sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it

- EMERGENZA COVID-19 -
ESENZIONE VACCINALE COVID, ORDINANZA MINISTERO SALUTE
PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI

Publicata dal Ministero Salute la Circolare del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni per la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dal vaccino anti-Covid-19, a seguito del parere favorevole espresso dal Garante della Privacy.

Si ricorda che, con una Nota del 23 luglio 2021 il Ministero della Salute aveva precisato che la Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, ad oggi non ancora realizzata.

In base allo schema previsto, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all'autenticità, alla validità e all'integrità della certificazione e alle generalità dell'interessato, nulla sulla salute della persona.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell'interessato o l'acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Si evidenzia che il green pass dal 4 febbraio non ha più una data di scadenza se si è completato il ciclo vaccinale con la cosiddetta "dose booster" e che il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 28 febbraio 2022 delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, sia già emesse che di nuova emissione.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -
AGENTI BIOLOGICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE**

Dispositivi di Protezione Individuale: aggiornato l'Allegato XVIII del Testo Unico di Sicurezza

E' stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell'Allegato VIII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1832/UE, sui dispositivi di protezione individuale DPI contenente indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari.

Agenti biologici: aggiornati gli Allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza

È stato adottato il Decreto del 27 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione degli allegati XLIV, XLVI e XLVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1833/UE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici.

Le modifiche riguardano:

- **Allegato XLIV:** Elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
- **Allegato XLVI:** Elenco degli agenti biologici classificati;
- **Allegato XLVII:** Indicazioni su misure e livelli di contenimento.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il D.M. 20 12 2021
- il D.M. 27 12 2021

- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -
TESTO UNICO D.LGS. 81/2008, AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2022

Pubblicata la versione aggiornata a febbraio 2022 del D.Lgs. 81/2008 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella versione datata gennaio 2022, oltre alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 contenute in una serie di circolari, include le nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha avuto un impatto significativo sul TUSL.

Di seguito le novità presenti nella versione Gennaio 2022:

- inserita nota e piè pagina all'art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
- inserita la Circolare INAIL n. 44.2020 dell'11 dicembre 2020 sulla [Sorveglianza sanitaria](#) dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
- inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 4 dicembre 2020, riguardante l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
- modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla Legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal Decreto-Legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- inserita la nota INL del 21 dicembre 2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
- inserita la lettera Circolare del 8 gennaio 2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione;
- inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14 gennaio 2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del D.Lgs. 81/2008;
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 2 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
- inserite le modifiche agli allegati XLII e XLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11 febbraio 2021;
- inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12 aprile 2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
- aggiornato l'allegato XXXVIII ai sensi del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2021, di recepimento della Direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
- inserita la Nota INL del 2 luglio 2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori – stress termico ambientale;
- inserita la Nota INL del 19 luglio 2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili – DURC di congruità;
- inserita nota alla Circolare INAIL n. 44/2020 dell'11 dicembre 2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28 luglio 2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
- inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U.

- Serie Generale n. 237 del 04/10/2021);
- inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
 - inserita la Circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 6 ottobre 2021 ad oggetto “D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
 - inserita la Circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19 ottobre 2021 ad oggetto “D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
 - sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 – Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
 - inserita la Circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 8 novembre 2021 ad oggetto “DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
 - inserita la Circolare INL n. 3/2021 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni;
 - inserita la Circolare INL n. 4/2021 del 9 dicembre 2021, avente ad oggetto: Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
 - inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20 dicembre 2021).

Di seguito le novità presenti nella versione Febbraio 2022:

- corretti alcuni refusi agli artt. 8, 13, comma 4, 14, commi, 1, 7, 9 e 10 e 19;
- inserito il Decreto Ministeriale n. 61 del 23/05/2018 di recepimento dello strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”;
- inserita Nota per evidenziare che dal 12 marzo 2021, a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, la norma UNI ISO 45001:2018 ha sostituito la BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inserita Nota alla Circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 27/12/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- inserita la Lettera Circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
- inserita la Nota INL prot. n. 109 del 27/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti”;
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 con il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 – Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);
- inserita la Nota INL prot. n. 151 del 02/02/2022 ad oggetto “richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008”.

Il testo in pdf è disponibile sul link: **AGGIORNAMENTO D.Lgs. 81/2008**

- EMERGENZA COVID-19 -
OBBLIGO VACCINO LAVORO OVER 50,
AGGIORNATA APP VERIFICA19 E IL SERVIZIO INPS GREENPASS50+

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L'obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l'ingresso ai luoghi di lavoro è disponibile una nuova tipologia di verifica sull'app VerificaC19. È sufficiente che i verificatori aggiornino l'applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia "LAVORO" prima di effettuare la scansione dei QR code. L'App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. L'App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.

Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro.

Per saperne di più e scaricare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale vai su www.dgc.gov.it.

Inps, infine, ha aggiornato il servizio GreenPass50+ per la verifica dei requisiti nelle aziende con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, a seguito dell'entrata in vigore il 15 febbraio 2022 dell'obbligo di green pass rafforzato sul lavoro per gli over 50.

La verifica del green pass attraverso il servizio Inps, ora allineato a quanto previsto dal D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, calibrato sul requisito anagrafico richiesto, dovrà riguardare esclusivamente i dipendenti in servizio, esclusi assenti e dipendenti in lavoro agile. La verifica dell'obbligo vaccinale prescinde invece dalla presenza degli stessi dipendenti sul lavoro.

**- ADR/TRASPORTO MERCI PERICOLOSE -
CERTIFICATI DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI ADR E CONSULENTI ADR,
PROROGA**

Fonte: *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Pubblicata la Circolare prot. 39841/2021 contenente proroghe di validità CFP ADR e Certificati consulenti ADR. A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, sono state previste le seguenti modifiche:

- tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022 (art. 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27);
- la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda (art 13, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21).

Alla luce delle nuove disposizioni, per la circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI -
AGGIORNAMENTO NORMATIVA**

Si trasmette per opportuna conoscenza la Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 relativa alla modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo.

Il provvedimento entra in vigore il 15 marzo p.v. e prevede quanto segue:

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "D".
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

Il testo della Deliberazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- EMERGENZA COVID-19 -
PUBBLICATA LA L. 18 FEBBRAIO N. 11 DI CONV. D.L. 221/21,
CONFERMATO LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 MARZO P.V.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la Legge 18 febbraio 2022 n. 11 di Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Detta legge, in vigore dal 19 febbraio u.s., abroga il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 e Decreto-Legge 22 gennaio 2022, n. 2 e conferma le seguenti principali misure:

- proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022;
- fino al 31 marzo (sopra i 12 anni e non esenti da vaccino) accesso con green pass base (vaccinazione, guarigione o test) a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati;
- fino al 31 marzo accesso con green pass rafforzato presso ristoranti, alberghi, musei, piscine e palestre, sport di squadra e contatto, sagre fiere, terme, feste civili e religiose, centri culturali, eventi e sport, cerimonie;
- in zona bianca consentite feste e manifestazioni culturali all'aperto, previa documentazione sulle misure di prevenzione adottate;
- capienza eventi zona bianca 75% aperto e 60% chiuso;
- accesso con green pass base a scuole e formazione e università;
- fino al 31 marzo 2022 accesso con green pass rafforzato e FFP2 ai mezzi pubblici;
- fino al 31 marzo green pass base per viaggi su aerei treni e per le isole;
- proroga al 31 marzo 2022 normativa accessi luoghi di lavoro;
- ancora non quarantena ma autosorveglianza (FFP2 per dieci giorni, tampone ai sintomi o al quinto giorno) per contatti vaccinati, booster e guariti sotto i 120 giorni;
- fino al 31 marzo 2022 FFP2 per spettacoli e competizioni sportive aperte e al chiuso, vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- vendita mascherine a prezzi contenuti.

- MINISTERO DELLA SALUTE SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE REGIONI -
ORDINANZA IN VIGORE DAL 21 FEBBRAIO

Pubblicata l'Ordinanza del Ministero della Salute sulla classificazione delle Regioni contenente le seguenti indicazioni:

- restano in zona gialla Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana;
- passano dall'arancione al giallo Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta;
- resta in zona arancione il Friuli-Venezia Giulia.

[Le FAQ del Governo aggiornate](#)

- EMERGENZA COVID-19 -
INFOGRAFICA AGGIORNATA MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO

Si segnala che sul nostro sito www.apiverona.it è presente un “aggiornamento relativo alle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”. Lo schema grafico riassuntivo è stato rivisto con le nuove disposizioni della Circolare n. 9498 del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

- SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO -
**CIRCOLARE INL, CHIARIMENTO IN TEMA DI FORMAZIONE SICUREZZA
PER DATORI LAVORO E PREPOSTI**

Pubblicata dall'Ispettorato del Lavoro la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 contenente chiarimenti circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, preposti e addestramento, derivanti dalle novità introdotte dall'art. 13 del D.L n. 146/2021, Decreto Fiscale convertito con Legge 215/2021.

Si riportano di seguito i contenuti.

1) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DATORE DI LAVORO

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell'aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Si tratta di un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro. La verifica dell'adempimento potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

La disposizione individua anzitutto, **quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”** secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

2) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DIRIGENTI E PREPOSTI

Il chiarimento riguarda in questo caso la formazione in corso nelle more dell'approvazione del prossimo accordo Stato Regioni, che secondo il nuovo decreto dovrà ridefinirne alcuni aspetti: modalità interamente in presenza e cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all'evoluzione dei rischi.

La sostituzione del comma 7 dell'articolo 37 e l'attesa del prossimo Accordo Stato Regioni non fanno venire meno l'obbligo formativo a carico dei preposti, e in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, **il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"**.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue. I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie").

3) OBBLIGHI FORMATIVI E PRESCRIZIONE

Prima dell'approvazione del nuovo accordo gli obblighi previsti dal riformato comma 7 dell'articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

4) OBBLIGO DI ADESTRAMENTO

I nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato. Applicazione in vigore dal 21 dicembre 2021.

L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Gli obblighi sono violati in assenza di "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata". Non è sanzionato invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione.

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro". Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un "apposito registro informatizzato" che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata" richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

VARIE

Notiziario n. 2 – Febbraio 2022



- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

EULER HERMES – Servizi assicurativi alle aziende

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CEM'S – Convenzione covid

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIC HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

BEST WESTERN – Settore alberghiero

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LIGHTFULL® by Ninfea - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio postale privato

SAMSUNG – Elettronica smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali